Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 maggio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1980 registro n. 5 Difesa, foglio n. 356

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

FERRARI Antonio, nato il 22 luglio 1921 a Piacenza. — Comandante di distaccamento partigiano fu l'intelligente organizzatore e il coraggioso conduttore di numerose, rischiosissime azioni di sabotaggio contro truppe e depositi tedeschi. Durante un ennesimo scontro con preponderanti forze avversarie, dopo aver ordinato ai suoi uomini di ripiegare per evitare l'accerchiamento, rimaneva da solo e ferito, a tener testa al nemico. Esaurite le munizioni, veniva fatto prigioniero e trasportato nel carcere di Ravello, ove moriva per le atroci sevizie subite. Fulgido esempio di eroismo e di spirito di sacrificio. — Saluzzo, 21 aprile 1945.

DE FINETTI Antonio, nato il 23 novembre 1925 a Milano. — Magnifica figura di patriota, di combattente e di organizzatore della lotta armata contro i nazifascisti, quale primo comandante della brigata autonoma « Puecher » sapeva infondere ai suoi dipendenti coraggio ed energia. Partecipava, con grande sprezzo del pericolo, a diverse azioni di sabotaggio contro il nemico riuscendo a sottrargli armi e munizioni. Catturato dai tedeschi, sopportava con fierezza le torture senza venir meno alla causa partigiana. Trasportato in Germania trovava la morte in un campo di concentramento per le inumane sevizie subite. — Hersbruck-Hossemburg (Germania), 6 dicembre 1944.

GHILLANI Otello, nato il 18 febbraio 1925 a Parma. — Combattente attivo e ardimentoso partecipava a moltissimi fatti d'arme contro soverchianti forze nemiche, riuscendo sempre ad ottenere brillanti risultati ed infliggendo ingenti perdite in uomini e materiali. Il 26 e 27 giugno 1944 a Farini d'Olmo, dopo 36 ore di accaniti e sanguinosi combattimenti contro preponderanti forze nazifascite, muoveva all'assalto contro l'ultima estrema resistenza nemica ponendosi alla testa del suo distaccamento ed assicurando un'altra vittoria alla lotta di liberazione. Per tale eroico comportamento veniva promosso « Comandante di distaccamento » sul campo. — Bettola, 15 agosto 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

DONADON Luigi Aldo, nato il 18 dicembre 1924 a S. Lucia di Piave (Treviso). — Partigiano combattente nella brigata « Piave », durante un vasto rastrellamento effettuato dalle truppe tedesche, benchè circondato e senza via di scampo, sosteneva una strenua lotta col nemico, consentendo lo sganciamento dei suoi compagni. Nell'impari combattimento rimaneva ferito e veniva fatto prigioniero. Condotto sul luogo del sacrificio, affrontava la morte manifestando al nemico tutto il suo disprezzo. Fulgido esempio di eroico attaccamento alla Patria ed alla causa. — Zona di S. Antonio di Tortal, 14 marzo 1945.

FILIPPETTO Vito, nato il 10 maggio 1913 a Campo San Piero (Padova). — Partigiano tra i primi, si distingueva ben presto nelle mansioni di tecnico del servizio informazioni, per le sue qualità di organizzatore di squadre di sabotaggio e di gruppi politici di cospirazione. Durante le gloriose giornate insurrezionali, caduto insieme alla sua formazione in mano alle SS tedesche e condannato alla fucilazione, veniva condotto insieme ai suoi dipendenti sul luogo del martirio ed ivi, con pacata fermezza, incoraggiava i compagni ad affrontare impavidamente l'estremo sacrificio. Giunto il suo turno, cadeva serenamente per la giustizia e la libertà. — Santa Giustina in Colle, 27 aprile 1945.

GIARDINI Martino, nato il 22 aprile 1919 a Varallo (Vercelli). — Vice comandante di brigata, fu sempre d'esempio per le sue virtù militari nel guidare i suoi uomini in molteplici vittoriosi combattimenti e dando chiare prove di grande fede nei futuri destini della Patria. Durante un rastrellamento nemico, per precludere ai nazifascisti l'uso di mezzi motorizzati blindati, si offrì volontario per minare la strada di accesso alla zona. Nel trasportare il forte quantitativo di esplosivo occorrente attraverso impervi sentieri gelati, precipitava in un burrone e decedeva dilaniato dalla tremenda esplosione. Esemplare figura di comandante responsabile e di generoso combattente. — Monte Tracciona-Rossa, 7 novembre 1944.

CROCI

BRICCO Adelio Carlo, nato il 3 marzo 1924 a Pila (Vercelli). — Partigiano operante nella formazione « VI Gramsci », veniva catturato in una sfortunata missione da forze nemiche. Sottoposto ad inumane torture, sopportava con stoicismo le atroci sofferenze nella piena consapevolezza delle sue responsabilità verso il fine della sua lotta. Messo di fronte al plotone di esecuzione, affrontava con fierezza l'estremo sacrificio. — Borgosesia, 22 dicembre 1943.

CANOVA Antonio, nato il 20 ottobre 1928 a Borgosesia (Vercelli). — Partigiano, quindicenne inviato dal comando brigata « Gramsci » a Borgosesia per una importante e delicata missione, veniva catturato. Sottoposto, nonostante la sua giovane età, alle più atroci torture, nulla rivelava che potesse portar danno alla causa partigiana. Veniva fucilato il 22 dicembre 1943 tenendo un contegno eroico anche davanti al plotone desecuzione. — Borgosesia, 22 dicembre 1943.

DALLAGIOVANNA Libero, nato il 15 novembre 1918 a Stradella (Pavia). — Partigiano combattente si distingueva per coraggio e fermezza nella lotta al nemico invasore. Durante un furioso combattimento, riusciva ad occupare insieme ad altri compagni di lotta, uno stabilimento industriale precedentemente minato dai nazifascisti, evitandone così la distruzione. Nella successiva fase di consolidamento, veniva colpito a morte. — Stradella, 27 aprile 1945.

GIANI Dino, nato il 5 marzo 1926 a Cornate d'Adda (Milano). — Ardimentoso militante delle prime squadre gappiste, dopo aver partecipato a numerose missioni di sabotaggio contro i nazifascisti, in una ennesima sfortunata azione veniva catturato. Sottoposto ad inumane sevizie perchè rendesse noti i nomi dei suoi superiori, nulla rivelava che potesse danneggiare i compagni di lotta. Condannato a morte, cadeva dinanzi al plotone di esecuzione inneggiando alla libertà della Patria. — Milano, 31 luglio 1944.

(4700)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Cardinali prof. Giuseppe «alla memoria»;
Corda prof. Domenico;
Daddi prof. Giuseppe;
magg. gen. medico D'Amelio Giuseppe;
D'Arca prof. Salvatore;
colonnello C.C. Del Gaudio Di Jueli Manlio;
Fiandaca prof. Salvatore;
Franchi prof. Filippo;
Liberti prof. Raffaello;
Monticelli prof. Giorgio;
Pannarale prof. Mario;
Pintus prof. Lucio;
Rondanelli prof. Guido;
Teti prof. Mario;
Valenti prof. Salvatore.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Greco dott. Alfredo « alla memoria »;
cap. C.C. Mazzotta Francesco;
Monti dott. Giuseppe;
Rossi avv. Giambattista;
Scicolone mons. Angelo.

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » al maresciallo C.C. Giuseppe Messina.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

ALTISSIMO

(4280)

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 7306;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » ai signori:

Angeli dott. Aldo;
Pauluzzi dott. Luigi.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

ALTISSIMO

(4281)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1980, n. **179.**

Termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, che ha stabilito il termine per l'installazione di appositi misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677;
Visto il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione delle disposizioni dettate dai preindicati decreti n. 558/1979, n. 677/1979 e n. 61/1980 intese a stabilire un nuovo termine per l'adempimento del suddetto obbligo, anche in considerazione delle obiettive difficoltà tecniche che hanno impedito ad alcune ditte di ottemperarvi tempestivamente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La proroga prevista dal secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, per l'installazione di misuratori meccanici può essere concessa fino al 31 ottobre 1980.

Le ditte richiedenti sono tenute a presentare al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto tecnico per la installazione ed entro trenta giorni dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto dei misuratori.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione nei termini del progetto o della documentazione di cui al precedente comma le ditte sono tenute, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza, al pagamento di una somma giornaliera pari a L. 200 per ogni quintale di prodotto in cauzione movimentato mediamente in ciascun giorno dell'anno precedente e le cui operazioni di accertamento sono state effettuate con serbatoi tarati anzichè con i prescritti misuratori meccanici. La somma giornaliera dovuta non può comunque essere inferiore a L. 1.000.000.

Qualora l'installazione dei misuratori non venga effettuata entro il 31 ottobre 1980, la somma di cui al comma precedente si applica nella misura giornaliera doppia, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981 ed in misura giornaliera quadrupla per il periodo dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1982.

L'obbligo di pagamento previsto nel precedente comma è sospeso dalla data di denuncia dell'avvenuta installazione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e di contemporanea richiesta di

legalizzazione all'ufficio metrico. Entro tre mesi da detta data l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'ufficio metrico debbono procedere alle verifiche di rispettiva competenza.

Qualora gli uffici metrici non provvedano alla legalizzazione entro tre mesi dalla richiesta delle ditte interessate, i misuratori, installati nei termini previsti dal presente articolo, sono utilizzati previo accertamento del loro corretto funzionamento da parte degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti, prima della scadenza del termine dei tre mesi. Nel caso in cui tale accertamento non dovesse avere esito positivo per inidoneità del misuratore installato o comunque per fatti imputabili alla ditta interessata, l'obbligo di pagamento di cui al quarto comma riprende a decorrere dalla data di inizio della sospensione.

Il termine ultimo per la denuncia dell'avvenuta installazione e per la richiesta della legalizzazione è fissato alla data del 31 gennaio 1982. Dopo la scadenza del termine del 30 aprile 1982 non sono più consentite operazioni di accertamento mediante serbatoi tarati nei casi in cui sono prescritti i misuratori meccanici..

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, non si applicano ai depositi ed agli impianti gestiti dalle amministrazioni militari dello Stato e dai corpi di polizia.

Art. 2.

Le autorizzazioni rilasciate o da rilasciare a norma dell'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, sulla base di specifiche difficoltà tecniche relative ai singoli impianti, hanno durata biennale e sono rinnovabili.

Nel corso del biennio le ditte sono obbligate a comunicare preventivamente al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ogni modificazione che intendono arrecare ai depositi ed agli impianti, compresi quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui al precedente comma.

Anteriormente alla scadenza del biennio o a seguito della comunicazione ricevuta dalle ditte interessate il Ministero delle finanze deve accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni indicate nel primo comma. Qualora si accerti che i requisiti sono venuti a mancare l'autorizzazione deve essere revocata. Entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca le ditte interessate sono tenute a presentare al Ministero delle finanze il progetto tecnico per la installazione dei misuratori meccanici ed entro tre mesi dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto degli stessi.

L'installazione dei misuratori deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione nei termini del progetto o della documentazione le ditte sono tenute al pagamento della somma giornaliera prevista dal terzo comma del precedente art. 1.

Qualora l'installazione non venga effettuata nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo la somma di cui al comma precedente si applica nella misura doppia per i primi tre mesi successivi e quadrupla per gli ulteriori tre mesi. Dopo quest'ultimo termine non sono più consentite operazioni di accertamento diverse da quelle effettuate mediante i prescritti misuratori meccanici.

E' applicabile la sospensione dell'obbligo di pagamento alle condizioni e nei limiti previsti dal comma quinto del precedente art. 1.

Le autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo per le quali sono già trascorsi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, due anni dal rilascio e quelle per le quali il biennio si compie entro il 31 luglio 1980, hanno validità fino a questa data.

Art. 3.

Le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 sono determinate dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dagli uffici doganali, secondo le rispettive competenze, e il relativo importo è notificato alle ditte interessate.

Dalla scadenza dei termini indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 1 e nel quinto e sesto comma dell'art. 2 le somme devono essere versate direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ogni dieci giorni anticipatamente. Per quanto non diversamente stabilito si applicano le vigenti disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

Art. 4.

Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677 e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 17

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1980, n. **180**.

Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione di detto mercato al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole, entro il limite massimo della quantità dichiarata nella denuncia di produzione.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonché le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi ed i quantitativi che possono essere ceduti all'AIMA in ciascun anno di applicazione del presente decreto.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69.

Art. 3.

Il presente decerto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — PANDOLFI — ANIASI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. **181.**

Autorizzazione all'Automobile club di Grosseto ad acquistare un immobile.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Grosseto viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 33.000.000, una porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Grosseto, via Mazzini, 107, costituita da un salone doppio, due locali, cucina, bagno e corridoio di dimpegno ed un piccolo vano ad uso ripostiglio sito al piano sottotetto, per una superficie coperta al lordo delle murature di circa mq 120, mentre la superficie utile netta è di circa mq 102, censita al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 480, foglio 165, mappale 786 sub 3, di proprietà dell'ing. Mauro Boni, come da atto preliminare di compravendita 14 marzo 1979, registrato a Grosseto in data 23 marzo 1979, n. 894.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **182.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club centrale di volo a vela, in Rieti.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Aero club centrale di volo a vela, in Rieti.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **183.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club « Francesco Baracca », in Lugo di Romagna.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Aero club « Francesco Baracca », in Lugo di Romagna (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **184.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Angela Bossolasco », in Torino.

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Angela Bossolasco », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1980
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1980, n. **185.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Asti.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Asti, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, n. 617.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1980
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 283

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale di statistica, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è determinata come segue:

compenso annuo lordo pari al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato, maggiorato del 20 %;

medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge pari ad un importo lordo di L. 40.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Presidente: COSSIGA

(4755)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1980.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1980 con il quale sono state accettate le dimissioni dell'ing. Egidio Egidi dalla carica di presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto il parere reso dalla commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

L'ing. Alberto Grandi è nominato presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

(4803)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1980.

Nomina del vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che l'incarico di vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. è vacante;

Visto il parere reso dalla commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Leonardo Di Donna è nominato vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

(4804)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Cima G. B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Cima G. B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo), con effetto dal 12 settembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1978 e 16 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Cima G. B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(4656)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Identificazione degli ecotipi di erba medica e trifoglio pratense e delimitazione delle rispettive aree di produzione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1971, con il quale sono stati iscritti nel « Registro nazionale delle varietà » i seguenti ecotipi di erba medica: Vogherese, Alessandrina, Emiliana, Veronese, Euganea, Veneziana, Tipica Basso Friuli, Ascolana, Maremmana, Toscana, Umbra, Senese, Campana Della Sardegna, Della Sicilia;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'11 dicembre 1969 con il quale sono stati iscritti, tra l'altro, nel « Registro nazionale delle varietà » i seguenti ecotipi di Erba medica: Romagnola, Leonicena, Cremonese, Polesana, Friulana di Premariacco, Marchigiana, Sabina, ed i seguenti ecotipi di trifoglio pratense: Bolognino, Spadone d'Ivrea, Spadone Veronese;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1972 con il quale è stato modificato il predetto decreto 21 novembre 1969, apportando variazioni alle delimitazioni delle aree di produzione degli ecotipi di erba medica « Romagnola » e « Marchigiana »;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972 con il quale sono stati iscritti i seguenti ecotipi di trifoglio pratense: Delle Venezie, Dell'Italia Centrale, Piemontese, Cremonese;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati al fine di acquisire nuovi elementi in ordine alle caratteristiche di differenziabilità, omogeneità e stabilità degli ecotipi di erba medica e di trifoglio pratense e delle rispettive aree geografiche di produzione;

Attesa la necessità di provvedere ad una nuova sistematica degli ecotipi esistenti e di definire le rispettive aree di produzione del seme sulla base delle predette risultanze;

Considerata l'opportunità di permettere per un periodo transitorio la certificazione e la commercializzazione del seme prodotto dalle colture in atto degli ecotipi sopraindicati;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 21 novembre 1971, n. 1096, espresso nella riunione del 10 novembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere in conseguenza;

Decreta:

Art. 1.

Gli ecotipi di specie leguminose foraggere iscritti al registro delle varietà dei prodotti sementieri e le rispettive aree di produzione del seme sono i seguenti:

ERBA MEDICA (MEDICAGO SATIVA)

1) *Friulana di Premariacco.*

Area delimitata da: linea Cividale - Tarcento - Gemona del Friuli - S. Daniele del Friuli - Meduno - Montereale - Aviano - Polcenigo - Caneva - Cordignano - Sacile - Pordenone - Casarsa - Palmanova - S. Vito al Torre - Versa - Chiopris - Villanova dell'Iudrio - Corno di Rosazzo - Cividale.

2) *Tipica del Basso Friuli.*

Area delimitata a nord dal territorio della medica Friulana di Premariacco, ad ovest dal fiume Tagliamento fino al confine della provincia di Venezia; lungo tale confine fino ad Annone Veneto, da qui lungo la statale n. 53 fino a Portogruaro; da Portogruaro al mare lungo il fiume Lemene.

A sud dal litorale; ad est dalla linea Cormons - Monfalcone.

3) *Polesana.*

Area delimitata dalla linea Porto Garibaldi - Comacchio; Comacchio - Ostellato (strada per Ferrara); Ostellato - Copparo; Copparo - Ro Ferrarese lungo il confine della provincia di Rovigo fino a Castagnaro; Castagnaro - Merlara lungo il confine della provincia di Verona; linea Merlara, S. Elena, Cavarzere; da Cavarzere scendendo lungo il fiume Adige fino alla foce. Il litorale dalla foce dell'Adige fino a Porto Garibaldi.

4) *Leonicena.*

Area delimitata dalle province di Verona, di Padova e di Venezia; per quest'ultima esclusa la zona nord-orientale annessa all'ecotipo Tipica del Basso Friuli.

La zona destinata a contenere le aziende per la produzione del seme «di base» è definita da: linea Vicenza - Grisignano lungo autostrada Venezia - Milano; Grisignano - Montegalda - Bastia - Este - lungo la strada precollinare degli Euganei - Este - Montagnana lungo la provinciale; Montagnana - Cologna Veneta - S. Bonifacio - lungo la strada Cologna Veneta - Arcole - S. Bonifacio; S. Bonifacio - Montebello V. - Arzignano - Montecchio Maggiore - Vicenza.

5) *Romagnola.*

Area delimitata dalla linea Porto Garibaldi - Comacchio; Comacchio - Ostellato (strada per Ferrara); Ostellato - Copparo; Copparo - Ro Ferrarese; Ro Ferrarese lungo tutto il confine della regione Emilia-Romagna fino al mare (Cattolica). A tale area si aggiunge anche il territorio mantovano sulla destra del Po comprendente i comuni di Sermide, di Quistello, di Revere, di Poggio Rusco, di Moglia, di Gonzaga, di S. Benedetto Po, di Mottegiana e di Suzzara.

6) *Cremonese.*

Area delimitata dalla provincia di Cremona.

7) *Vogherese.*

Area comprendente i territori in provincia di Pavia dei comuni di: Codevilla - Torrazza Coste - Retorbido - Rivanazzano - Salice - Godiasco - Pontenizza - Zavattarello - Molino dei Torti - Silvano Pietra - Lungavilla - Casteggio - Voghera - Casei Gerola - Corana - Fortunago - Montalto Pavese - S. Maria della Versa - Rocca de' Giorgi - Romagnese - Bressana Bottarone - Broni - Stradella; e comprende i territori in provincia di Alessandria dei comuni di Alessandria - Tortona - Pontecurone - Casalnoceto - Castelnuovo Scrivia - Sale - Lobbi - Castelceriolo - Bassignana - Valenza Po - S. Salvatore Monferrato - Quargniento - Felizzano - Oviglio - Cassine - Acqui - Borgoratto Cantalupo - Predosa - Casal Cermelli - Rivalda Bormida - Frugarolo - Rivalta Scrivia - Volpedo - Viguzzolo - Casalmonferrato - Moncalvo - Tonco - Alfiano Natta - Asti - Mombercelli - Montegrosso d'Asti - Nizza Monferrato - Canelli - Castagnole Lanze - Alba - Mombaldone.

8) *Marchigiana.*

Area delimitata dalla regione Marche e dall'intera zona rivierasca pedemontana degli Abruzzi.

9) *Maremmana.*

Area delimitata dall'intera zona rivierasca pedemontana tra Cecina e Civitavecchia.

10) *Dell'Italia Centrale.*

Area delimitata dall'intera regione Toscana esclusa la zona assegnata all'ecotipo Maremmana; e dall'intera regione Umbria.

11) *Sabina.*

Area delimitata dalla linea Roma - Tivoli, lungo la via Tiburtina; Tivoli - Palombara, fino alla via Salaria; lungo la via Salaria fino a Rieti; linea Rieti - Magliano Sabina; Magliano Sabina - Civita Castellana - Roma lungo la via Flaminia.

12) *Campana.*

L'intero territorio della regione Campania.

13) *Della Sicilia.*

Il territorio dell'Isola.

14) *Della Sardegna.*

Il territorio dell'Isola.

TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE)

1) *Bolognino,*

Area comprendente le regioni Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige, Emilia-Romagna, e la parte della provincia di Mantova ad est del fiume Mincio.

2) *Dell'Italia Centrale.*

Area comprendente l'Italia centrale a sud del confine meridionale della regione Emilia-Romagna.

3) *Piemontese.*

Area delimitata dai confini della regione Piemonte.

4) *Cremonese.*

Area delimitata dai confini della provincia di Cremona compresa la parte della provincia di Mantova ad ovest del fiume Mincio.

Art. 2.

E' autorizzata la certificazione e la commercializzazione delle sementi degli ecotipi indicati nelle premesse fino al 31 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4385)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 2311310 del 30 novembre 1979, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato, in sostituzione del dott. Giuseppino Cherchi, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, il dott. Armando Ciucci, dirigente generale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Armando Ciucci, dirigente generale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Giuseppino Cherchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4199)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota n. 6350 del 18 aprile 1979 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cagliari presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Segretario dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pintus geom. Antonio, rappresentante del genio civile;

Di Liberto rag. Franco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Podda dott. Vittorino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sulis Gino, Bruni Domenico, Tratzi Cecilia, Maffei Salvatore, Serra Rino, Ulargiu Antonio e Ledda Nino, rappresentanti dei lavoratori;

Falciani dott. Giuseppe, Porcheddu dott. Cosimo, Pau dott. Ignazio e Sanna Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Usai Benigno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4253)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Tasse di iscrizioni e di voltura e contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1980.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la delibera adottata dal commissario liquidatore dell'A.N.C.C. in data 12 dicembre 1979, con la quale si stabiliscono le tariffe per l'anno 1980;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate per l'anno 1980 — fatta eccezione per le prove ed i controlli di omologazione dei componenti degli impianti di riscaldamento e delle relative apparecchiature automatiche, la cui tariffazione sarà determinata con separato provvedimento — le tasse di

iscrizione e di voltura ed i contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nelle stesse misure già approvate per l'anno 1979 con decreto ministeriale 2 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BELLUSCIO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Approvazione del progetto edilizio relativo al nuovo centro operativo Italcable di Cassina de' Pecchi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la proposta della società Italcable di realizzare un centro operativo a Cassina de' Pecchi;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nell'adunanza n. 48 (sezione seconda) tenuta il 19 novembre 1979;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nell'adunanza n. 1484 tenuta il 13 febbraio 1980;

Decreta:

E' approvato, con le riserve poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il progetto edilizio relativo al nuovo centro operativo Italcable di Cassina de' Pecchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: COLOMBO

(4498)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° febbraio 1975, concernente l'equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
D'INTESA CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975, concernente l'equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di 2° grado o di istruzione professionale;

Ritenuta la necessità di armonizzare il disposto dello art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 con quello dell'art. 3 dello stesso decreto ministeriale 1° febbraio 1975, al fine di mettere i provveditori agli studi nella condizione di accertare la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti tra i corsi di studio compiuti all'estero e quelli relativi ai titoli finali italiani per i quali si chiede l'equipollenza;

Considerato che i titoli di studio si distinguono e caratterizzano non già per la durata del corso di studi ma per i contenuti culturali e professionali degli insegnamenti ricevuti;

Tenuto conto che la durata del corso di studi quale criterio fondamentale di distinzione tra titoli di studio conseguiti all'estero ha sinora ostacolato la corretta applicazione dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e, quindi, il perseguimento dei fini per i quali detto art. 5 è stato emanato;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, lettera *f*), del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 viene aggiunto quanto segue:

« Per quanto riguarda il corso di studi del titolo finale del quale si richiede l'equipollenza, l'interessato dovrà, inoltre, allegare il programma delle materie oggetto del corso stesso.

Detto programma, rilasciato dalla scuola ove il candidato ha seguito gli studi o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere, dovrà essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana certificata conforme come sub *a*). Qualora i succitati uffici stranieri non rilasciassero certificazione al riguardo le autorità diplomatiche o consolari italiane potranno desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri; ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 viene così sostituito:

« *Corrispondenza dei corsi e titoli di studio.* — L'equipollenza con un diploma italiano di maturità classica, scientifica, magistrale, linguistica, tecnica, professionale e di arte applicata può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri della istruzione secondaria superiore. Alla data del riconoscimento dell'equipollenza l'aspirante dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.

L'equipollenza per i titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Non potrà essere richiesta l'equipollenza per i titoli inerenti alle arti ed alle professioni ausiliarie delle professioni sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Ciascun aspirante non potrà ottenere più di una equipollenza ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 viene sostituito dal seguente:

« Il provveditore agli studi:

esaminata la domanda e la documentazione allegata ai sensi dei precedenti articoli;

verificata l'esistenza dei prescritti requisiti (condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto, possesso della cittadinanza, possesso del titolo finale di studio secondario);

accertata, specie per quanto attiene alle materie caratterizzanti, la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti, fra il corso di studio compiuto all'estero e quello relativo al titolo finale italiano rispetto al quale è stata richiesta l'equipollenza; analogo accertamento dovrà essere effettuato quando si tratti di privatisti;

tenuto conto dei necessari livelli formativi, anche alla luce di attività pratiche svolte dal richiedente;

riscontrata, infine, dagli atti (come da precedente art. 3) una adeguata conoscenza della lingua italiana,

rilascia la dichiarazione di equipollenza, secondo il modello allegato al presente decreto ».

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

Il Ministro degli affari esteri
RUFFINI

(4197)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1977, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45 % (istituti speciali meridionali) e del 15,35 % (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95 % il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80 %;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90 %;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso base è stato variato al 15,80 %;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 %;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 %;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 %;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,25 %;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,35 %;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1979, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 239, con il quale il predetto tasso è stato ulteriormente variato al 15,40 %;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,90 %, e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 17 settembre 1979, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 2).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DI GIESI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 144

(4662)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Quote suppletive di morfina, codeina, diidrocodeina che possono essere fabbricate nel corso dell'anno 1980.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1979, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia ed all'estero nel corso dell'anno 1980 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte Sifac S.p.a., Sircai S.p.a. e Salars S.p.a., con le quali, a seguito dell'aumentata richiesta del mercato nazionale ed estero, hanno richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantitativi di:

kg 20 (venti) di morfina base - ditta Sifac S.p.a.;

kg 20 (venti) di morfina base - ditta Sircai S.p.a.;

kg 20 (venti) di morfina base - ditta Salars S.p.a.;

kg 200 (duecento) di diidrocodeina - ditta Salars S.p.a.;

kg 2000 (duemila) di codeina base - ditta Salars S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle assegnazioni come richiesto dalle ditte interessate;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnate con il decreto di cui alla premessa:

1) la ditta Sifac S.p.a., con sede in Confienza, via Robbio, 29, è autorizzata alla fabbricazione e vendita in Italia, nel corso del 1980, di kg 20 (venti) di morfina base;

2) la ditta Sircai S.p.a., con sede in Milano, via E. Folli, 50, è autorizzata alla fabbricazione e vendita in Italia, nel corso del 1980, di kg 20 (venti) di morfina base;

3) la ditta Salars S.p.a., con sede in Camerlata Como, via S. Francesco, 5, è autorizzata nel corso del 1980 alla fabbricazione e vendita in Italia di kg 20 (venti) di morfina base e kg 200 (duecento) di diidrocodeina base nonché alla fabbricazione di kg 2000 (duemila) di codeina base da destinare all'esportazione.

Roma, addì 2 aprile 1980

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(4720)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, in Telese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1978, 27 marzo 1979, 2 agosto 1979 e 18 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4655)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 10 novembre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4657)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici nell'officina farmaceutica della ditta Galter farmaceutici e C. S.a.s., in Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS in data 8 settembre 1954 la ditta Galter farmaceutici e C. S.a.s. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina, 1010, rispettivamente, specialità medicinali e prodotti biologici, nonché preparati galenici in fiale, compresse e sciroppi;

Viste le lettere in data 30 dicembre 1979 e 30 gennaio 1980, con le quali la citata ditta rinuncia alle suddette autorizzazioni, avendo cessato l'attività produttiva;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, alla ditta Galter farmaceutici e C. S.a.s. (codice fiscale n. 00779150580), con sede in Roma, via Mercalli, 54, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali e prodotti biologici, nonché preparati galenici in fiale, compresse e sciroppi nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina, 1010, concesse con decreti ACIS in data 8 settembre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4552)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito nel porto di Napoli, calata Villa del Popolo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1150, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, che autorizzava la Società industrie frigorifere meridionali, con sede in Napoli, a continuare l'esercizio del proprio magazzino generale ubicato nel porto di Napoli, calata Villa del Popolo, e destinato al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 24 maggio 1978, con la quale la S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, già Società industrie frigorifere meridionali, con sede in Napoli, piazzale Stazione marittima, chiede la revoca della suddetta autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 637 del 17 ottobre 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata alla S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, già Società industrie frigorifere meridionali, con sede in Napoli, piazzale Stazione marittima, l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale situato nel porto di Napoli, calata Villa del Popolo.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(4252)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Autorizzazione a talune aziende di credito ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalla Banca piccolo credito salentino, Lecce, e dalla Banca popolare del cassinate, Cassino;

Visti i decreti con i quali le suddette aziende di credito sono state autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca piccolo credito salentino, Lecce, e alla Banca popolare del cassinate, Cassino, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4499)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1980.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito agrario di miglioramento, ad effettuare le operazioni di credito industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito agrario di miglioramento, di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione;

Considerato che le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli e le attività mangimistiche sono strettamente connesse, per il loro carattere di strumentalità ed accessorietà, con gli allevamenti zootecnici e con l'agricoltura industrializzata in genere;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito agrario di miglioramento, è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto investimenti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, con forzatura del ciclo di riproduzione nonchè agli allevamenti zootecnici e alle connesse attività mangimistiche ed a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.

L'Istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4675)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 6 settembre 1978, 6 settembre 1978, 17 marzo 1979, 18 marzo 1979, 22 giugno 1979, 17 dicembre 1979 e 1° febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 febbraio 1978 al 3 febbraio 1980.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 3 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4651)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro supplente della deputazione della borsa valori di Genova e rettifica al nominativo di un membro supplente della deputazione della borsa valori di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 9 febbraio 1980, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1980;

Vista la delibera n. 668 del 20 marzo 1980, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha proposto la nomina a deputato supplente della deputazione della borsa valori di Genova del rag. Carlo Seghesio, in sostituzione del rag. Bruno Broccardi, trasferito ad altra sede;

Vista la nota n. 80/02833 dell'8 aprile 1980, con la quale la predetta commissione ha comunicato che il nome del dott. Cellino, membro supplente della deputazione della borsa valori di Torino è Franco e non Paolo, come in precedenza erroneamente comunicato;

Considerato che nulla osta all'accoglimento delle citate modifiche;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1° febbraio 1980, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1980, è così modificato:

Borsa valori di Genova:

il rag. Carlo Seghesio è nominato deputato supplente in sostituzione del rag. Bruno Broccardi.

Borsa valori di Torino:

deputati supplenti: Cellino dott. *Franco* in luogo di Cellino dott. *Paolo*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4724)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Nuova misura dei diritti e degli emolumenti all'Automobile club d'Italia per le formalità da eseguirsi nel pubblico registro automobilistico e per il rilascio di certificati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da produrre al pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977 che approva la tariffa dei diritti ed emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente l'istituzione dell'imposta erariale di trascrizione;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondere all'Automobile club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

TABELLA DEI DIRITTI E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Art. 1.

Prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . L. 4.700

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . » 2.850

c) trattrici agricole, per ogni formalità . . » 1.400

Art. 2.

Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati all'art. 1, lettera *a*), per ogni formalità . . . . L. 4.700

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc. indicati all'art. 1, lettera *b*), per ogni formalità . . . . » 2.850

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità » 1.400

Art. 3.

Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

a) per ogni formalità . . . . L. 4.250

b) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . . » 1.000

Art. 4.

Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario:

per ogni formalità . . . . L. 1.400

Art. 5.

Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 500.000, per ogni formalità . . . . L. 4.250

aa) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 5.950

b) se l'ammontare del credito garantito supera L. 500.000 e sino a L. 1.000.000, per ogni formalità » 8.600

bb) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 11.800

c) se l'ammontare del credito garantito supera L. 1.000.000, per ogni formalità . . . . . » 10.650

cc) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 15.650

Art. 6.

Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita:

per ogni formalità . . . . L. 1.400

Art. 7.

Ispezione del pubblico registro automobilistico:

per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . L. 900

Art. 8.

Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo:

per ogni ispezione . . . . L. 900

Art. 9.

Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificato conforme dal conservatore del pubblico registro automobilistico:

per ogni copia rilasciata con un solo articolo . L. 1.400

per ogni altro articolo . . . . » 600

Art. 10.

Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo:

per ogni certificato . . . . L. 1.100

Art. 11.

Copia integrale autentica del foglio del pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compresi il diritto di scritturazione e le spese postali di spedizione:

per ogni copia . . . . L. 3.850

Art. 12.

Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . L. 1.400

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 600

Art. 13.

Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . . L. 900

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 600

Art. 14.

Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, di decreto di ammissione all'amministrazione controllata:

per ogni formalità . . . . L. 3.850

Art. 15.

Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà e di residenza:

per ogni formalità . . . . L. 850

Art. 16.

Rilascio dell'estratto della carta di circolazione L. 850

Art. 17.

Stampati in uso esclusivo al pubblico registro automobilistico:

a) note, fogli complementari, copie autentiche, estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato . . . . . L. 350

b) modulo I.G.F. 35, moduli 6, 6-A, 6-B, 6-C . L. 250

Art. 18.

Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo:

diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità . . . . L. 750

Art. 19.

Diritto fisso di urgenza L. 1.400

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(4759)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 maggio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1980
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 46

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 maggio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1980
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 47

(4778)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelli che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 maggio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1980
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 48

(4779)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1980, ai sensi dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 3.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali lire 3.000 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1980, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1980, è pari all'8%.

Il tasso d'interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,75% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi, tenutesi nei mesi di febbraio, marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo e nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente — in regime di capitalizzazione composta — alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio, anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1980 e l'ultima il 1° giugno 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 maggio 1980, a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 30 maggio 1980. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 2 giugno 1980, gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, comprensivo di un giorno di interessi, al tasso semestrale dell'8% pari a L. 997.500 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 APRILE 1980, N. 149 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonchè del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1980 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonchè la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno-violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 1980 valutati in lire 240 miliardi faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 45

(4780)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 15 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,55	842,55	842,65	842,55	842,50	—	842,45	842,55	842,55	842,55
Dollaro canadese .	715,55	715,55	717 —	715,55	718,20	—	715,30	715,55	715,55	715,55
Marco germanico .	470,62	470,62	469,90	470,62	470,50	—	470,10	470,62	470,62	470,60
Fiorino olandese . .	428,06	428,06	427,75	428,06	427,45	—	428 —	428,06	428,06	428,10
Franco belga	29,279	29,279	29,29	29,279	29,20	—	29,279	29,279	29,279	29,30
Franco francese .	201,39	201,39	201,40	201,39	201,10	—	201,17	201,39	201,39	201,40
Lira sterlina . .	1935 —	1935 —	1933 —	1935 —	1926,40	—	1935,25	1935 —	1935 —	1935 —
Lira irlandese . . .	1748,10	1748,10	1746 —	1748,10	1744,80	—	1748,50	1748,10	1748,10	—
Corona danese . . .	150,50	150,50	150,70	150,50	150,20	—	150,51	150,50	150,50	150,50
Corona norvegese .	171,87	171,87	171,50	171,87	171,60	—	171,94	171,87	171,87	171,85
Corona svedese . . .	199,75	199,75	199,70	199,75	199,35	—	199,65	199,75	199,75	199,75
Franco svizzero .	507,70	507,70	507,25	507,70	507,10	—	507,07	507,70	507,70	507,70
Scellino austriaco . . .	66,12	66,12	66,05	66,12	65,90	—	66,03	66,12	66,12	66,12
Escudo portoghese .	17,30	17,30	16,90	17,30	17,10	—	17,35	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	11,86	11,86	11,60	11,86	11,85	—	11.84	11,86	11,86	11,85
Yen giapponese	3,707	3,707	3,66	3,707	3,718	—	3,7010	3,707	3,707	3,70

Media dei titoli del 15 maggio 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	63,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	90,650
» 5,50 % » » 1968-83 . .	87,300
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	83,650
» 6 % » » 1970-85 .	79,950
» 6 % » » 1971-86 . . , .	78,650
» 6 % » » 1972-87 . .	74,825
» 9 % » » 1975-90 . .	78,900
» 9 % » » 1976-91 . .	81 —
» 10 % » » 1977-92 . .	86,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	77,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	99,750
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,500
» » » » 1-10-1978/80 . .	99,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 . .	99,250
» » » » 1- 7-1979/81 . .	98,900
» » » » 1-10-1979/81 . .	98,750
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,300
» » » » 1- 7-1979/82 .	98 —
» » » » 1-10-1979/82 .	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . .	95,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	86,600
» » » 12 % 1- 4-1982 . . .	95,700
» » » 12 % 1-10-1983	93,325
» » » 12 % 1- 1-1984 . . .	93,450
» » » 12 % 1- 4-1984	93,325
» » » 12 % 1-10-1984	92,700
» » » 12 % 1-10-1987	93,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1980

Valuta	
Dollaro USA	842,50
Dollaro canadese	715,425
Marco germanico	470,36
Fiorino olandese	428,03
Franco belga	29,279
Franco francese	201,28
Lira sterlina	1935,125
Lira irlandese	1747,30
Corona danese	150,505
Corona norvegese	171,905
Corona svedese	199,70
Franco svizzero	507,385
Scellino austriaco	66,075
Escudo portoghese	17,325
Peseta spagnola	11,85
Yen giapponese	3,704

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso la facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati riservato agli insegnanti elementari di ruolo ordinario iscritti al corso di abilitazione alla vigilanza scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 140 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, al corso di abilitazione alla vigilanza delle scuole elementari delle facoltà di magistero delle università degli studi e degli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza 10 settembre 1980.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata all'effettiva frequenza e al conseguimento, negli esami prescritti per ogni anno accademico, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione VI, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande e i documenti recapitati a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso; inoltre non saranno prese in considerazione, ai fini dell'eventuale valutazione, i documenti non redatti in conformità delle disposizioni vigenti.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo. Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo — semprechè sia stato riconosciuto ai fini giuridici, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 — il riconoscimento deve chiaramente risultare dal relativo decreto del provveditore agli studi o da annotazione apposta sul certificato di servizio che precisi la parte del servizio non di ruolo riconosciuta ai fini giuridici;

2) un certificato (rilasciato dalle università degli studi o dagli istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1979-80.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, un certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Documenti e pubblicazione non allegati alla domanda di ammissione al concorso, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi antecedenti. I documenti possono essere esibiti oltre che in originale e in copia notarile anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi indicati all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1969/52.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

(4752)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso a due posti di assistente di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(1661/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(1662/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione concorsi, dell'ente in Catania.

(1701/S)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA"» DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di medico direttore del centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di ricerche cliniche;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(1660/S)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(1657/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI CIVIDALE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(1648/S)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Thiesi (Sassari).

(1658/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(1655/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-Nervi.

(1663/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di geriatria e lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di geriatria e lungodegenti (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1702/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(1659/S)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Concorso a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(1653/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1652/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(1650/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA CARITA' DI RACCONIGI

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Racconigi (Cuneo).

(1649/S)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(1651/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1980, n. **10**.

Istituzione delle associazioni dei comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 22 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 1.

In ciascuno degli ambiti territoriali determinati con legge regionale 3 novembre 1978, n. 21, la Regione promuove la costituzione di un'associazione tra i comuni in essi compresi ai sensi e per i fini di cui all'art. 25, secondo comma, e dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I comuni possono affidare all'associazione funzioni amministrative a essi delegate dalla Regione per l'organizzazione e la gestione coordinata dei servizi e degli interventi.

Art. 2.

L'associazione dei comuni ha uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

La proposta di statuto è deliberata dall'assemblea generale dell'associazione entro sei mesi dalla sua prima convocazione ed è sottoposta all'approvazione dei singoli consigli comunali, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Decorso il termine di cui al comma precedente, l'assemblea generale dell'associazione approva lo statuto in via definitiva e a maggioranza assoluta, anche in difetto di approvazione da parte di uno o più consigli comunali.

Con le stesse modalità si provvede alle modifiche dello statuto.

Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, prevede in particolare:

1) la denominazione e la sede dell'associazione;

2) gli organi dell'associazione, la loro composizione, i loro compiti e il loro funzionamento;

3) le forme di coordinamento e i rapporti tra i comuni titolari delle funzioni e l'associazione, nonché le modalità dell'eventuale affidamento all'associazione di funzioni amministrative, i casi e le modalità di esercizio da parte dei comuni della facoltà di chiedere il riesame degli atti dell'associazione;

4) i casi e le modalità di preventiva consultazione dei singoli comuni sui bilanci, su piani e programmi, sulle altre decisioni di particolare rilievo dell'associazione;

5) le forme rivolte ad assicurare la pubblicità delle sedute dell'assemblea;

6) i modi di finanziamento;

7) le modalità per l'insediamento dell'assemblea in occasione dei rinnovi successivi alla prima costituzione.

Fino all'approvazione dello statuto la sede dell'associazione è quella stabilita dall'allegato *A* della presente legge.

Art. 3.

Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, l'affidamento all'associazione da parte dei comuni di funzioni amministrative è deliberato dai comuni stessi su proposta dell'assemblea dell'associazione.

All'atto di ciascuna deliberazione in ordine alla proposta di affidamento di cui al comma precedente, l'assemblea può altresì deliberare che la gestione associata delle funzioni affidate si intenda costituita fra i soli comuni che approvano l'affidamento.

Nel caso che l'assemblea non adotti preliminarmente la procedura speciale prevista nel comma precedente, l'affidamento di cui al primo comma avviene soltanto in presenza dell'unanimità dei consensi dei comuni.

Alla deliberazione di cui ai commi precedenti è allegato un apposito regolamento che prevede:

1) le funzioni attribuite all'associazione e i poteri di indirizzo e vigilanza che, nell'ambito delle materie affidate, permangono in capo agli organi dei singoli comuni;

2) le forme della gestione associata;

3) la disciplina dei rapporti finanziari e in particolare le quote a carico dei singoli comuni per l'esercizio delle funzioni;

4) le modalità e le forme di impiego del personale dipendente dai singoli comuni da parte dell'associazione;

5) le modalità e le forme di utilizzazione dei beni di proprietà dei singoli comuni da parte dell'associazione;

6) il sistema di contabilità e di bilancio;

7) gli atti che devono essere sottoposti preventivamente, per parere, all'esame dei singoli consigli comunali, in conformità a quanto disposto dallo statuto.

Art. 4.

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il presidente;

c) l'ufficio di presidenza.

Art. 5.

L'assemblea generale è composta da consiglieri comunali dei comuni associati.

I rappresentanti dei comuni sono rinnovati secondo le modalità previste dallo statuto, a seguito del rinnovo dei rispettivi consigli comunali, salva la sostituzione dei singoli membri per dimissioni, perdita dei requisiti, revoca e altri casi stabiliti dallo statuto.

I consigli comunali eleggono i propri rappresentanti nell'assemblea generale, dopo le elezioni comunali, nella prima seduta successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale.

Ove ciò non avvenga l'assemblea dell'associazione è validamente costituita, purché siano legittimamente in carica i due terzi dei suoi componenti.

Art. 6.

L'assemblea dell'associazione dei comuni è costituita secondo i seguenti criteri:

comuni fino a 1.000 abitanti: un rappresentante;
da 1.001 a 3.000 abitanti: tre rappresentanti;
da 3.001 a 5.000 abitanti: cinque rappresentanti;
da 5.001 a 10.000 abitanti: sette rappresentanti;
oltre i 10.000 abitanti: sette rappresentanti fino a 10.000 abitanti, più uno ogni 3.000 abitanti o frazione superiore a 1.500 abitanti.

Il numero degli abitanti s'intende quello risultante dai dati annuali ISTAT, riferiti alla popolazione residente, di più recente pubblicazione.

L'elezione da parte dei consigli comunali dei rappresentanti nell'assemblea dell'associazione avviene secondo le seguenti modalità:

ove si elegge un solo rappresentante, l'elezione avviene a maggioranza dei votanti;

ove i rappresentanti da eleggere sono tre o cinque, l'elezione avviene con voto limitato rispettivamente a due e a quattro, garantendo comunque che almeno un rappresentante sia eletto dal gruppo espresso dalla lista di minoranza;

negli altri casi l'elezione dei rappresentanti avviene con votazione su liste concorrenti e la ripartizione dei seggi tra le liste avviene secondo il sistema proporzionale, con il metodo del quoziente e dell'attribuzione dei seggi residui alle liste che ottengono più alti resti.

La sostituzione per qualunque causa di un rappresentante eletto in seno all'assemblea avviene su designazione del gruppo consiliare cui il rappresentante da sostituire appartiene.

Art. 7.

L'assemblea delibera su tutti i provvedimenti di competenza dell'associazione e non attribuiti ad altri organi dalle leggi e dallo statuto.

E' in ogni caso di competenza dell'assemblea l'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei regolamenti e delle convenzioni, dei piani e programmi e di tutti gli altri atti stabiliti dallo statuto.

Art. 8.

Il presidente e l'ufficio di presidenza, composto oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, sono eletti dall'assemblea generale tra i propri componenti secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 9.

Il presidente rappresenta l'associazione dei comuni, convoca e presiede l'ufficio di presidenza e l'assemblea, ne dirige i lavori, tutela le prerogative dei suoi componenti e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute dell'ufficio di presidenza ed esercita tutte le altre funzioni affidategli dallo statuto.

Art. 10.

Fatte salve le competenze del comitato di gestione di cui al successivo art. 13, l'ufficio di presidenza ha compiti di proposte all'assemblea, di coordinamento delle attività della stessa e di esecuzione dei suoi deliberati. L'ufficio di presidenza stabilisce inoltre l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea.

L'ufficio di presidenza, in riferimento a deliberati dell'assemblea, può richiedere che vengano iscritti all'ordine del giorno del comitato di gestione specifici argomenti indicandone le motivazioni.

Titolo II

UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 11.

Le associazioni dei comuni esercitano le funzioni attribuite ai comuni dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, mediante strutture operative denominate Unità sanitarie locali (USL).

A tal fine è istituito in ogni associazione dei comuni un comitato di gestione dei servizi sanitari ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e l'assemblea generale dell'associazione costituisce l'assemblea generale dell'USL.

In attesa della legge di riforma sull'assistenza pubblica, le associazioni dei comuni esercitano, attraverso gli organi dell'USL, le funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza e beneficiènza pubblica ove i comuni ne decidano l'affidamento alle stesse.

Art. 12.

Il comitato di gestione è composto:

a) se la popolazione dell'associazione è pari o inferiore a 50.000 abitanti, da undici membri di cui sei eletti tra i componenti dell'assemblea;

b) se la popolazione dell'associazione è superiore a 50.000 abitanti, da tredici membri di cui sette tra i componenti dell'assemblea.

I membri del comitato di gestione sono eletti dall'assemblea generale con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con voto limitato a due terzi e con votazioni separate di cui la prima per l'elezione dei componenti dell'assemblea.

Il comitato di gestione dura in carica cinque anni e i suoi componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.

I singoli componenti del comitato di gestione eletti in seno all'assemblea generale sono sostituiti qualora non facciano più parte dell'assemblea medesima.

Si procede comunque al rinnovo del comitato di gestione quando il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà dei suoi componenti, ovvero quando l'assemblea generale, con le procedure previste dallo statuto, abbia espresso sfiducia al comitato di gestione.

I membri del comitato di gestione non componenti dell'assemblea partecipano alle sedute di questa senza diritto di voto.

Art. 13.

Il comitato di gestione:

a) predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale e li trasmette all'ufficio di presidenza per la conseguente iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea stessa;

b) adotta ed esegue tutti i provvedimenti a esso attribuiti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e ogni altro provvedimento non espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea;

c) adotta, nei casi di urgenza tali da non consentire la tempestiva convocazione dell'assemblea generale e nei limiti previsti dallo statuto, i provvedimenti di competenza dell'assemblea. In tale caso i provvedimenti adottati devono essere ratificati dall'assemblea, a pena di decadenza, nella prima successiva riunione.

Il comitato presenta ogni anno all'assemblea una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.

Il comitato di gestione nell'esercizio delle proprie funzioni provvede al coordinamento e integrazione dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti sul territorio, secondo gli indirizzi dell'assemblea generale e le disposizioni dello statuto.

Il comitato di gestione comunica al presidente dell'assemblea l'ordine del giorno delle proprie sedute almeno cinque giorni prima della trattazione.

Su iniziativa dell'ufficio di presidenza, o di almeno un quarto dei componenti dell'assemblea, il comitato di gestione riferisce a essa su argomenti determinati.

Art. 14.

Il comitato di gestione elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Quando dopo due votazioni non si raggiunga la maggioranza di cui al primo comma, si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

Fino alla elezione del presidente, la presidenza spetta al componente più anziano di età il quale provvede anche alla prima convocazione del comitato di gestione, entro quindici giorni dalla nomina del comitato stesso.

Con le stesse modalità il comitato di gestione procede alla elezione di un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il presidente predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l'attività, ha la rappresentanza legale e processuale per gli atti di competenza dell'USL, esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo statuto.

Il presidente adotta altresì, in casi di assoluta urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato di gestione necessari per garantire il funzionamento dell'USL, e li sottopone a ratifica nella prima seduta del comitato.

Art. 15.

Nel settore dei servizi sanitari spetta all'assemblea generale:

a) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) nominare i rappresentanti dell'USL presso enti, organizzazioni e commissioni;

c) approvare piani e programmi e le eventuali modifiche; i criteri per la loro attuazione e gli atti che comportano impegni di spesa pluriennale;

d) approvare la pianta organica e il regolamento del personale;

e) approvare le convenzioni e i regolamenti dell'USL;

f) esprimere pareri, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto, sugli atti di disposizione o relativi al godimento di beni mobili e immobili affidati alla gestione dell'USL, nonchè alle rinunce e alle transazioni riguardanti il patrimonio, posti in essere dai comuni proprietari o dal comitato di gestione;

g) regolamentare e disciplinare le forme di partecipazione;

h) emanare direttive vincolanti per il comitato di gestione;

i) approvare l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base dell'USL.

Nei casi di cui ai punti *a*), *c*), *d*), *i*), si procede alla preventiva consultazione dei comuni dell'associazione con le modalità, stabilite dallo statuto.

Il parere dei comuni deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso tale termine il parere s'intende favorevole.

Art. 16.

Le USL sono articolate in distretti sanitari di bese quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

A tal fine il comitato di gestione entro trenta giorni dalla sua costituzione trasmette all'assemblea la proposta di articolazione del territorio in distretti sanitari in modo che essi comprendano, di norma, una popolazione di 10.000 abitanti tenendo conto delle caratteristiche demografiche, sociali e ambientali del territorio e in modo di assicurare in via normale la corrispondenza tra il territorio del distretto con quello di uno o più comuni o con quello di una o più circoscrizioni.

La proposta di articolazione di cui al comma precedente è trasmessa dal presidente dell'assemblea ai comuni compresi nell'associazione.

I comuni devono far pervenire le proprie osservazioni sulla proposta entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

Scaduto il termine di cui al comma precedente l'assemblea approva la delimitazione.

Titolo III

NORME COMUNI

Art. 17.

Le comunità montane «zona A», «zona B», «zona E», «zona F», «zona I», «zona L», «zona M», i cui territori coincidono con gli ambiti territoriali determinati con legge regionale 3 novembre 1978, n. 21, assumono le funzioni delle associazioni dei comuni.

Per i servizi sanitari le competenze dell'assemblea dell'associazione, del comitato di gestione e del presidente del comitato di gestione sono attribuite al consiglio comunitario, alla giunta esecutiva e al presidente della giunta esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 18.

Per le finalità di cui alla presente legge il consiglio comunitario della comunità montana «zona C» è integrato dai rappresentanti dei comuni di Petriano e di Montecalvo in Foglia; il consiglio comunitario della comunità montana «zona D» dai rappresentanti del comune di S. Lorenzo in Campo. I rappresentanti sono eletti secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

Il consiglio comunitario integrato con le procedure previste dal comma precedente assume le funzioni dell'assemblea dell'associazione dei comuni.

In tali casi le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite alla giunta esecutiva e al presidente della comunità montana.

Nell'ambito territoriale n. 18 di cui alla legge regionale 3 novembre 1978, n. 21, l'assemblea generale dell'associazione dei comuni e il comitato di gestione dei servizi sanitari sono rispettivamente costituiti dal consiglio comunitario e dalla giunta della comunità montana «zona H», di cui alla legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, con l'esclusione dei rappresentanti del comune di Treia.

Art. 19.

Per le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dalla carica di componente dell'assemblea o dei comitati di gestione, si applicano, per quanto non previsti dalla presente legge, le disposizioni previste per i consiglieri comunali.

Art. 20.

Ai componenti dell'assemblea è corrisposta un'indennità di presenza, per ogni seduta cui hanno effettivamente partecipato, nella misura pari a quella massima prevista dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632, per i consiglieri dei comuni aventi una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale dell'associazione e comunque non inferiore a 50.000 abitanti.

Al presidente del comitato di gestione è corrisposta un' indennità mensile di carica nella misura pari a quella massima prevista dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632, per i sindaci dei comuni aventi una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale dell'associazione e comunque non inferiore a 50.000 abitanti.

Al vice presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica pari al settantacinque per cento di quella spettante al presidente del comitato stesso.

Ai componenti del comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica pari al cinquanta per cento di quella spettante al presidente del comitato di gestione.

Ai componenti dell'assemblea, ai componenti del comitato di gestione e al suo presidente sono dovuti il rimborso spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169, e successive modificazioni.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì in tutti i casi in cui la comunità montana esercita le funzioni di cui alla presente legge.

Lo statuto determina la misura delle indennità spettanti al presidente e agli altri componenti l'ufficio di presidenza.

Le indennità di carica di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50 per cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive.

Art. 21.

Salvo quanto previsto dalle legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'attuazione di propri compiti l'associazione dei comuni si avvale del personale e delle strutture poste a disposizione dei comuni, dalla provincia e dalla Regione.

Il personale di cui al precedente comma è alla dipendenza funzionale dell'associazione dei comuni.

Art. 22.

Il controllo sugli atti delle associazioni dei comuni è esercitato dalla sezione speciale del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede dell'associazione.

Per il controllo sugli atti relativi alla gestione associata dei servizi sanitari, la sezione speciale è integrata da un esperto in materia, designato dal consiglio regionale.

Art. 23.

I comuni singoli e associati assicurano, anche attraverso gli organi di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, la più ampia partecipazione delle formazioni economiche e sociali e dei cittadini a tutte le fasi della programmazione e della gestione degli interventi delle associazioni intercomunali.

In particolare in base all'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni assicurano la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali ed economiche, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle USL e garantiscono, anche ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, la gestione sociale dei servizi sanitari, nonchè il controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del Servizio sanitario nazionale e agli obiettivi del piano sanitario triennale della Regione.

Alla regolamentazione delle forme e delle modalità di partecipazione dei soggetti di cui ai commi precedenti e degli utenti dei singoli servizi provvede, secondo le rispettive competenze, l'assemblea dell'associazione o il consiglio della comunità mantana.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti nell'assemblea generale di cui al precedente art. 5, e, nei casi previsti dal precedente art. 18, alla integrazione dei consigli comunitari.

I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al presidente della giunta regionale.

Le associazioni dei comuni sono costituite con singoli decreti del presidente della giunta regionale, una volta eletti almeno i 3/4 dei membri delle rispettive assemblee.

La eventuale integrazione dell'assemblea con gli altri membri è disposta con successivo decreto.

Il presidente della giunta regionale nei singoli decreti di costituzione, convoca altresì le rispettive assemblee generali.

Art. 25.

Fino all'approvazione dello statuto, l'assemblea generale nella prima seduta e come primo atto elegge con tre votazioni separate e a scrutinio segreto il presidente, i due vice presidenti e i due segretari.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'assemblea.

Nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Per l'elezione del vice presidente e dei segretari ciascun membro dell'assemblea vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Nella stessa seduta l'assemblea procede alla nomina del comitato di gestione per i servizi sanitari, con le modalità di cui all'art. 12.

Art. 26.

Fino all'approvazione dello statuto dell'associazione, per il funzionamento dell'assemblea dell'associazione e dei comitati di gestione, si osservano le norme vigenti per il consiglio e la giunta comunale in quanto applicabili.

Art. 27.

Fino alla nomina del comitato di gestione restano in carica i consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri.

La legge regionale sull'organizzazione delle unità sanitarie locali stabilisce i termini e le modalità per l'attuazione dell'art. 66 della legge 12 dicembre 1978, n. 833.

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 marzo 1980

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1980, n. **11.**

Concessione di mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 22 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo dalla proprietà coltivatrice può concedere un concorso negli interessi sui mutui fino a 20 anni contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'acquisto di terreni idonei alla costituzione ed ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 2.

Il tasso d'interesse sui mutui di cui all'art. 1 da porsi a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4 per cento.

Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, ai coltivatori diretti anche agli altri lavoratori agricoli singoli o associati in cooperative agricole, di cui facciano parte giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni.

La preferenza nella concessione del mutuo è stabilita per i richiedenti che esercitano il diritto di prelazione o di riscatto, per i compartecipanti a comunioni indivise che acquistano quote di altri compartecipanti e per coloro che acquistano terreni per la presentazione del piano di sviluppo o interaziendale.

Art. 4.

Per la presentazione delle domande, istruttoria, approvazione, concessione e liquidazione del concorso regionale agli istituti di credito, si applicano le procedure stabilite dall'art. 31 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42.

Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalità della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Rientrano nel finanziamento della presente legge le domande presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

All'approvazione e finanziamento di dette domande, previa istruttoria degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvede la giunta regionale.

Art. 6.

Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di cui all'art. 1 della presente legge, sono autorizzati, per il biennio 1980 e 1981, due limiti di impegno ventennali pari, complessivamente, a lire 1.000 milioni.

L'importo di ciascuno dei limiti di impegno di cui al primo comma del presente articolo sarà stabilito, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio dei detti anni, in relazione alle effettive esigenze e comunque per un importo non superiore a L. 500.000.000 per l'esercizio 1980.

Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dalla presente legge saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa recanti la denominazione « Concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice ».

In conformità al disposto dell'art. 2, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo, sempre che l'importo delle obbligazioni che vengono a scadere in ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981 non superi l'importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascuno degli anni medesimi.

Art. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità rivenienti dalle somme che affluiranno al fondo di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per effetto dei rientri del fondo di rotazione per la formazione della proprietà contadina soppresso con l'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616, e, per l'eventuale differenza, mediante impiego delle maggiori entrate relative al naturale incremento della quota variabile dello stesso fondo di sviluppo di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 8.

Gli enti delegati, sino a quando non sono in condizione di organizzare i propri uffici agricoli per l'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono degli uffici periferici della Regione.

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si fa riferimento, in quanto applicabile, alle disposizioni di cui alle citate leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 marzo 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1980, n. **12.**

Modifica della percentuale di indennizzo per danni causati al patrimonio zootecnico di cui all'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1977, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 22 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Per i danni causati al patrimonio zootecnico dalle specie animali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, può essere concesso un indennizzo fino alla misura del totale valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 marzo 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1980, n. **13.**

Adozione dello stemma e delle insegne della regione Marche ai sensi dell'art. 2 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 22 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stemma della regione Marche è costituito dal disegno stilizzato di un picchio che si sovrappone in parte alla lettera maiuscola M, di colore nero, in campo bianco delimitato da una striscia verde in forma di scudo, di cui al bozzetto allegato che forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Il gonfalone della Regione è di colore bianco con la scritta « REGIONE MARCHE » in colore verde e reca al centro lo stemma di cui all'articolo precedente.

Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco, rosso) annodato al disotto del puntale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 marzo 1980

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. **14.**

Celebrazione del V centenario della nascita di Lorenzo Lotto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 22 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, nella ricorrenza del V centenario della nascita, promuove un programma di iniziative rivolte ad approfondire e divulgare nella Regione la conoscenza dell'opera di Lorenzo Lotto.

Art. 2.

E' costituito il « Comitato regionale per le celebrazioni del V centenario della nascita di Lorenzo Lotto » avente per proprie finalità l'attuazione del programma di cui alla presente legge.

Il comitato, che ha sede presso la giunta regionale, è così composto:

dal presidente della giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio;

dai sindaci dei comuni di Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, M. S. Giusto e Recanati, o da persone dagli stessi delegate;

dal soprintendente alle gallerie e belle arti di Urbino;

dal direttore della pinacoteca della Basilica della S. Casa di Loreto;

dai direttori degli istituti di storia dell'arte delle Università di Macerata e Urbino.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato.

Art 3.

Il comitato promuove:

a) ricerche, pubblicazioni, convegni sulla vita e sull'opera di Lorenzo Lotto con particolare riferimento al suo periodo marchigiano;

b) l'organizzazione di una mostra delle opere dipinte dal Lotto nelle Marche e da suoi allievi marchigiani;

c) mostre didattiche itineranti per le scuole della Regione;

d) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Art. 4.

Ai finanziamenti delle iniziative promosse dal comitato provvede la giunta regionale sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

Art. 5.

Per le finalità di cui agli articoli precedenti è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 80 milioni.

Alla spesa si provvede con i fondi iscritti a carico del cap. 1101505 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980, con la denominazione « Celebrazione del V centenario della nascita di Lorenzo Lotto » con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 80 milioni.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1700201 dello stato di previsione della spesa « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » sono ridotti di lire 80 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 marzo 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1980, n. 15.
Promozione e incentivazione delle attività agrituristiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 22 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Marche, in attuazione degli articoli 5 e 6 dello statuto regionale e allo scopo di integrare i redditi degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, di sviluppare i rapporti fra città e campagna, di esaltare e salvaguardare le tradizioni di cultura e folklore del mondo rurale, di valorizzare i prodotti tipici delle diverse zone, promuove e sostiene le attività agrituristiche con particolare riferimento alle zone classificate come montane.

Art. 2.
Registri per lo svolgimento delle attività agrituristiche Elenco degli operatori agrituristici

Sono gli operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i salariati agricoli, singoli o associati, che intendono svolgere attività agrituristica e che siano autorizzati, previa presentazione di apposita domanda, dal comune territoriale competente.

La domanda deve specificare l'attività agrituristica svolta o che si intende svolgere e deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare l'esistenza dei requisiti di idoneità tecnica delle strutture ricettive esistenti o da porre in essere.

Il comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti di cui al primo comma e dell'idoneità delle strutture di cui al secondo comma, autorizza, con apposita deliberazione, il richiedente a svolgere attività agrituristica.

L'autorizzazione di operatore agrituristico è rilasciata dal sindaco su apposito modulo ed è comunicata alla comunità montana o all'associazione dei comuni di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6, competente per territorio, e alla Regione.

Presso ciascun comune è istituito l'elenco degli operatori agrituristici.

L'operatore agrituristico iscritto nell'elenco ha l'obbligo di esporre al pubblico l'autorizzazione di cui al quarto comma e di esercitare le relative attività nei limiti e con le modalità indicate nella stessa.

Gli operatori agrituristici possono beneficiare dei contributi di cui al successivo art. 6.

Art. 3.
Iniziative ammesse ai benefici

I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi per:

1) il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da destinare all'utilizzo agrituristico;

2) la sistemazione, nell'ambito aziendale o sociale, di locali destinati alla vendita diretta e al dettaglio di prodotti agricoli coltivati o trasformati in proprio;

3) l'acquisto dell'arredamento per locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche;

4) l'allestimento di parcheggi in adiacenza a fabbricati rurali con idonei servizi igienici;

5) l'allestimento di musei o esposizioni permanenti della cultura contadina, la costruzione, ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione di parchi-zoo, la formazione di piazzuole di sosta per ristoro, la realizzazione di percorsi alternativi per pedoni, ciclisti e cavalleggeri.

Le iniziative di cui al punto 5), sono normalmente realizzate dalle comunità montane o dai comuni singoli o associati non compresi nel territorio delle comunità montane o anche da privati, nonchè da enti o associazioni che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette allo sviluppo del turismo rurale.

Limitatamente ai parchi-zoo possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge anche privati non iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.

Art. 4.
Programmi di sviluppo agrituristico

I programmi di sviluppo delle attività agrituristiche sono inseriti nei piani zonali agricoli.

Alla elaborazione dei programmi di cui sopra provvedono le comunità montane e le associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6, avvalendosi dell'opera delle associazioni agrituristiche e delle organizzazioni professionali agricole che, allo stesso scopo, possono utilizzare anche giovani tecnici iscritti nelle liste speciali previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 5.
Programmi di finanziamento

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, la ripartizione e l'assegnazione dei contributi ai richiedenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sulla base dei programmi di finanziamento presenti dalle comunità montane, dalle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6, non compresi negli ambiti territoriali delle comunità montane, o, in mancanza, dai singoli comuni.

Nella ripartizione il 60 per cento dei finanziamenti previsti dalla presente legge è prioritariamente riservato alle iniziative agrituristiche localizzate nei territori classificati montani.

Art. 6.
Contributi

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 3 può essere concesso, nei limiti degli stanziamenti autorizzati:

a) per le iniziative di cui ai punti 3) e 5) un contributo in conto capitale pari al 20 per cento su una spesa massima ammissibile di lire 30 milioni;

b) per le iniziative di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) un contributo annuo costante pari all'otto per cento su una spesa massima ammissibile di lire 50 milioni, per la durata massima di venti anni.

Art. 7.
Divieto di cumulo dei contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione, dello Stato e da altri enti pubblici, allo stesso titolo o comunque afferenti gli immobili ad uso agrituristico.

Art. 8.
Soggetti destinatari dei benefici e priorità

Possono presentare domanda per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge tutti gli imprenditori e i lavoratori agricoli, singoli o associati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche di cui al precedente art. 2, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 3.

La domanda, diretta al sindaco del comune territorialmente competente, deve essere corredata:

a) per le iniziative di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) del precedente art. 3 dal progetto edilizio, dal preventivo di spesa, nonchè da una relazione tecnico-economica;

b) per le iniziative di cui al punto 3) del precedente art. 3 da una relazione illustrativa del programma di attività, con il relativo preventivo di spesa.

I comuni trasmettono con parere le domande di finanziamento alle comunità montane ed alle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6, ove esistenti, ai fini della formazione dei programmi di cui all'art. 4.

Le comunità montane, le associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6, o, in mancanza, i singoli comuni non compresi nel territorio delle comunità montane, trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, le domande di contributo unitamente ai programmi di finanziamento di cui all'art. 5 con le indicazioni delle relative priorità.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e i lavoratori agricoli singoli o associati hanno la priorità nell'assegnazione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 9.

Liquidazione del contributo

La giunta regionale eroga il contributo in conto capitale sulle iniziative finanziate sulla base dell'attestazione da parte del comune di competenza dell'avvenuta esecuzione delle opere, nonchè dell'accertamento della persistenza dei requisiti di legge; eroga il contributo in conto interessi direttamente all'istituto mutuante in contestualità con la scadenza delle relative rate di ammortamento dei mutui.

L'erogazione dei contributi per le iniziative realizzate dagli enti locali, delle comunità montane o dalle associazioni dei comuni può avvenire anticipatamente o in relazione agli stati di avanzamento della realizzazione dell'opera.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

I beni immobili, cui sono dirette le iniziative assistite dai contributi previsti dalla presente legge, sono soggetti al vincolo di specifica destinazione per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo.

Il vincolo immobiliare è trascritto a cura e spese del beneficiario e comunicato al comune competente per territorio.

Art. 11.

Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici e revoca del contributo concesso

L'operatore agrituristico che per un motivo qualsiasi venga meno agli obblighi di cui al sesto comma del precedente art. 2, o del quale sia accertata la perdita dei requisiti di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo, è cancellato dall'elenco degli operatori agrituristici con provvedimento motivato.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla giunta regionale da presentare entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta cancellazione.

La giunta regionale si pronuncia sul ricorso entro sessanta giorni dalla sua notifica.

All'operatore agrituristico cancellato dall'elenco degli operatori agrituristici viene revocata l'autorizzazione a svolgere attività agrituristiche.

La cancellazione dell'elenco degli operatori agrituristici comporta l'obbligo della restituzione dei contributi eventualmente ottenuti in base all'art. 6.

Nei casi di revoca del contributo concesso si procederà al recupero delle somme già erogate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art 12.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1980, le seguenti spese:

1) lire 400 milioni per i contributi di cui alla lettere *a*) del precedente art. 6;

2) lire 200 milioni, quale limite di impegno ventennale, per i contributi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 6.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1980 a carico dei capitoli che con la presente legge si istituiscono aventi denominazione:

a) « Contributi in conto capitale per promuovere e sostenere le attività agrituristiche » con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 400 milioni;

b) « Contributi ventennali sugli interessi per la promozione ed il sostegno delle attività agrituristiche » con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio.

Alla copertura degli oneri, per gli anni successivi al 1980, derivanti dalle autorizzazioni di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo, si provvede con l'impiego di quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il recupero dei contributi conseguente all'applicazione del precedente art. 11 affluisce al capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale con la seguente denominazione:

« Recupero di contributi concessi per la promozione e il sostegno delle attività agrituristiche ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 marzo 1980

MASSI

(3317)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801350)